

## AGEVOLAZIONI

### **Bonus pubblicità 2021: comunicazioni entro il 31 ottobre**

di Federica Furlani

Master di specializzazione

### **L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA DEL COLLEGIO SINDACALE NELLE NON QUOTATE ALLA LUCE DELLE NUOVE NORME DI COMPORTAMENTO**

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Come noto, con l'[articolo 57 D.L. 50/2017](#) è stato introdotto un **incentivo fiscale a favore degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici** (anche *online*) e **sulle emittenti televisive e radiofoniche locali** a favore di **imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali**, a prescindere dalla forma giuridica, dalla dimensione e dal regime contabile adottato.

L'incentivo si sostanzia in **un credito d'imposta** utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), previa presentazione di specifica istanza.

Nella versione originaria, per **l'anno 2018**, il credito d'imposta veniva determinato in misura pari al 75% (elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e *startup* innovative) degli investimenti incrementali purché pari o superiori all'1% di quelli dell'anno precedente.

A decorrere dall'**anno 2019**, è stata prevista una **misura unica del 75%** per detto credito d'imposta (concesso alle stesse condizioni – investimenti incrementali - e ai medesimi soggetti), mentre per l'annualità **2020** il credito d'imposta è stato concesso, ai medesimi soggetti, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati e l'agevolazione è stata estesa anche agli investimenti effettuati su **emittenti televisive e radiofoniche nazionali** non partecipate dallo Stato (e quindi non sono locali), analogiche o digitali.

**Per il 2021 e il 2022**, la Finanziaria 2021 ha originariamente quantificato l'incentivo nella **misura unica del 50% degli investimenti effettuati** con riferimento alle campagne pubblicitarie **su giornali quotidiani e periodici**, anche in formato digitale.

Successivamente l'[articolo 67, commi 10 e 13, D.L. 73/2021](#) (c.d. Sostegni-bis) ha modificato l'agevolazione in esame estendendola (sempre nella misura unica del 50%) anche **agli investimenti su emittenti radio televisive**, con riferimento all'anno 2021 e 2022.

Tale modifica ha avuto come conseguenza il rinvio della data di partenza delle istanze di prenotazione da presentare per poter accedere al bonus per l'anno 2021, originariamente previsto per il 1° settembre 2021 e ora, proprio per la necessità di **aggiornare la piattaforma telematica** per tener conto delle novità di cui al Decreto Sostegni-bis, previsto per il **1° ottobre e fino al 31 ottobre 2021**.

Si evidenzia che restano comunque valide le richieste pervenute nel periodo 1° marzo - 31 marzo 2021 e su di esse il calcolo per la determinazione del credito spettante sarà **automaticamente** effettuato sulla base delle nuove **disposizioni**.

In ogni caso è possibile sostituire la prenotazione già inviata a marzo, inviandone una **nuova**.

Ad eccezione della scadenza posticipata, la procedura per accedere all'agevolazione resta invariata; è necessario innanzitutto presentare, come detto, la "**Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta**", contenente i dati relativi agli investimenti effettuati e/o ancora da effettuare nell'anno 2021, entro il prossimo 31 ottobre.

Successivamente, dal 1° gennaio al 31 gennaio 2022, va presentata la "**Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati**", da utilizzare per dichiarare **l'effettiva realizzazione degli investimenti** indicati nella Comunicazione presentata in precedenza.

Successivamente spetta al **Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria**, nel rispetto del limite di spesa stanziato (determinato in 90 milioni di euro per il 2021), rendere noto **l'elenco dei contribuenti ammessi** a godere del bonus con relativo importo, da **utilizzare in compensazione con modello F24**.